

procedimento civile - riassunzione, in genere - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15753 del 10/07/2014

Declaratoria di incompetenza - Riassunzione della causa - Proposizione di domanda nuova in aggiunta alla originaria - Ammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15753 del 10/07/2014

L'atto di riassunzione del giudizio a seguito di una pronuncia di incompetenza, ex art. 50 cod. proc. civ., può contenere una domanda nuova in aggiunta a quella originaria, poiché la particolare funzione dell'istituto della riassunzione (conservazione degli effetti sostanziali della litispendenza) non è di ostacolo a che esso cumuli in sé quella introduttiva di un nuovo giudizio, purché sia rispettato il contraddittorio, tanto più che, ove la nuova domanda fosse ritenuta inammissibile, la necessità di introdurre, per quest'ultima, un nuovo giudizio, da riunire al precedente, si tradurrebbe in un inutile dispendio di attività processuale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 15753 del 10/07/2014